



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 234 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: **REVOCA DELLA LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE N. 167/2012 DEL 18/10/2012.**

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla L. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, con cui viene stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della L. 56/2014, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 267/2000) nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 131/2003;
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. l'art. 22-bis del "Testo unico delle leggi sulla pesca", approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, secondo cui la licenza di pesca di tipo A è riservata ai pescatori di mestiere;
- v. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
 - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
 - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
 - c. l'art. 24, che definisce la pesca professionale un'attività economica, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di diversi organismi acquatici;
 - d. l'art. 25, secondo cui la licenza di categoria A è riservata ai pescatori di professione, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, iscritti al regime previdenziale obbligatorio e in regola con il pagamento dei relativi contributi;

- vi. l'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della legge;
- vii. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;
- viii. l'art. 34 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, che prevede il ritiro e l'obbligo di restituzione della licenza di pesca di categoria "A" in caso di carenza dei requisiti previsti per la titolarità della medesima;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

premesso che il Dirigente del Servizio caccia e pesca, con determinazione n. 2009/545 del 04/03/2009, ha emanato una circolare riguardante il rilascio delle licenze di pesca professionale di tipo A e le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla legge, stabilendo in particolare criteri e modalità per l'accertamento della natura professionale e della prevalenza dell'attività di pesca:

premesso che il Sig. [Omissis.], è titolare della licenza di pesca tipo "A" n. 167/2012 rilasciata dalla Provincia di Venezia in data 18/10/2012;

vista la comunicazione prot. n. 90759/2015 del 04/11/2015, con la quale l'interessato è stato avvisato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dell'avvio di un procedimento per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento della licenza di pesca di tipo A;

preso atto che l'interessato:

- i. in data 03/12/2015 ha prodotto un'autocertificazione, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 99266, dalla quale risulta che nel 2014 (ultimo anno solare per il quale ha presentato la dichiarazione dei redditi) ha prodotto con l'attività di pesca un volume d'affari di € 1.127,22,

segnalando inoltre che l'esiguità dell'importo è conseguenza della difficoltà incontrata nella sostituzione del motore dell'unità da pesca da egli utilizzata;

- ii. in data 04/12/2015 ha prodotto un'ulteriore autocertificazione, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 99750/2015, dalla quale risulta che nell'anno 2015 il volume d'affari prodotto con l'attività di pesca era stato di € 2.156,11;

considerato che:

- i. l'importo del volume d'affari relativo all'attività di pesca dichiarato dall'interessato non raggiunge il valore minimo stabilito dalla determinazione n. 2009/545 del 04/03/2009 affinché l'attività medesima possa essere considerata di tipo professionale;
- ii. il valore minimo di fatturato indicato nella suddetta determinazione non è stato raggiunto neppure negli anni 2013 e 2014;
- iii. le medesime motivazioni addotte a riguardo dell'esiguità del volume d'affari erano già state proposte l'anno precedente, riferendosi al volume d'affari del 2013;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone di ritirare all'interessato la licenza di pesca di categoria A;

ritenuto che l'interessato, non svolgendo l'attività di pesca in una forma professionale, provvista di una minima dimensione economica, non possiede i requisiti per essere confermato negli elenchi di cui alla L. n. 250/1958 e per il mantenimento della licenza di pesca di tipo A;

dato atto che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 56 giorni, al netto delle sospensioni e interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

determina

1. è revocata al sig. [Omissis..] la licenza di pesca tipo "A" n. 167/2012 rilasciata dalla Provincia di Venezia in data 18/10/2012;
2. il sig. [Omissis..] deve restituire la licenza revocata, entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del presente provvedimento, alla Città metropolitana di Venezia, Ufficio Pesca, via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, direttamente o a mezzo raccomandata A.R.

L'inottemperanza alla disposizione di cui al punto 2 del presente provvedimento costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 33, comma 3° della L.R. n. 19/1998.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente